

**IL RESPONSABILE
DELL' AREA FINANZIARIA**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 03/11/2025

prot. 41880

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione dal 03 NOV 2025 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

Via Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio (SA)
Tel. +0828/8122117 Fax (0828) 812239

**AREA
Personale - Risorse Umane**

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE E.Q.

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 78 del 03.11.2025

Del Registro Generale n. 1435 del 03 NOV 2025

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate stabili, di cui all'art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022. Impegno di spesa.

Settore PERSONALE
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate stabili, di cui all'art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022 . Impegno di spesa.

Il Responsabile del Settore

Premesso che l'art. 40, comma 3-quinques, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa, e che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità (ora da intendersi "pareggio di bilancio") e di analoghi strumenti sul contenimento della spesa;

Preso atto che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL a valere per triennio 2019/2021, per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali, che all'art. 8 ha confermato la disciplina preesistente inserita nel CCNL del 21.05.2018 relativa alla contrattazione decentrata integrativa per il personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016/2018;

Visto l'art. 8 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022, in base al quale in ogni Ente del comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate;

Dato atto che nella Delegazione trattante del 17.10.2023, la parte pubblica e la parte sindacale hanno proceduto alla stipula del *contratto decentrato normativo* a valere per il triennio 2023/2025, dando atto che a seguito della sottoscrizione definitiva del successivo CCNL a valere per il triennio 2022/2024, si procederà al rinnovo del predetto CCDI per disciplinare a livello decentrato i nuovi istituti contrattuali rimessi a tale livello;

Considerato che, in base alle disposizioni dettate dal succitato art. 8 del nuovo CCNL, annualmente si procede alla sottoscrizione di un *contratto decentrato di parte economica* per l'utilizzo delle risorse disponibili in ogni Ente e destinate al finanziamento degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione integrativa, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 80 del medesimo CCNL.

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 sopra richiamato, il quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo inserite all'art. 67 del CCNL 21.05.2018 che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come "risorse decentrate stabili" e la seconda qualificata come "risorse decentrate variabili", ha previsto una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;

Descrizione	Capitolo	Impegno	Importo
Fondo indenn. Segretario	101801131	N. 1758	€ 51.215,00
Oneri riflessi	101801341	N. 1759	€ 12.189,17
Irap	101807131	N. 1760	€ 4.353,28

8. **Di rinviare** a successivo atto la determinazione del fondo delle risorse decentrate variabili in attuazione della disciplina contenuta nell'art. 79, comma 2 e seguenti, del CCNL del 16.11.2022 e, comunque, nel rispetto del contenimento del limite di spesa del trattamento economico accessorio imposto dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017;
9. **di trasmettere** il presente provvedimento al Segretario Generale, Presidente della Delegazione trattante, alle OO.SS. Territoriali e alla RSU Aziendale.
10. **Di dare atto** che copia della presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio elettronico nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione ai sensi dell'art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, decreto legislativo N. 267/2000.


Il Responsabile E.Q. dell'Area
Avv. Raffaele Carpinelli

hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;

Precisato che l'Aran, nei propri orientamenti applicativi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, ha sempre precisato che la tipologia di risorse decentrate denominate "stabili" ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile per nuove iniziative di incentivazione, sia di natura stabile che variabile;

Tenuto conto che, in base a quanto indicato dall'ARAN con il parere RAL087 del 05.06.2011 pubblicato nella Sezione "Orientamenti applicativi", la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale, trattandosi di un mero adempimento aritmetico, senza alcun margine di discrezionalità;

Considerato che, in attesa di procedere all'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2025, si rende necessario procedere ad una prima determinazione del fondo delle risorse decentrate stabili, con contestuale impegno di spesa per il finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse economiche aventi carattere di certezza e di continuità;

Rilevato che il comma 1 del succitato art. 79 dispone che il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018, che, comprensivo degli importi indicati al medesimo comma 1, lettera b), c) e d), e delle risorse già a carico del bilancio indicate dal comma 1-bis dello stesso articolo 79, resta confermato anche per gli anni successivi;

Rilevato che:

- > in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, come modificato dal comma 456 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al fondo delle risorse stabili sono decurtate per un importo complessivo di € 20.860,55, pari alle riduzioni operate per effetto della disciplina innanzi indicata nel periodo 2010/2014;
- > ai sensi dell'art. 1, comma 236, della legge 28/12/2015, n. 208, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa, per le quali a decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo delle risorse decentrate non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015, il fondo delle risorse per l'anno 2016 è stato ridotto di un importo pari ad 6.953,00;
- > l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25.05.2017, nello stabilire un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevede che a partire dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse decentrate destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016;

Dato atto che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse soggette ai limiti sul tetto del salario accessorio imposto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25.05.2017, la Ragioneria Generale dello Stato, con il parere prot. 251040 del 03/12/2018, ha chiarito che la predetta norma di contenimento riguarda il complesso delle risorse destinate al salario accessorio

del personale da riferirsi all'“*ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale*”, come individuato dall'articolo 67 del CCNL del 16 novembre 2022 (attualmente art. 79 del CCNL 16.11.2022), all'“*ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative*”, a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'articolo 15 comma 5 del medesimo contratto collettivo (attualmente art. 17, comma 2, del CCNL 16.11.2022) e all'“*ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario*”, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del CCNL del 1 aprile 1999;

Tenuto conto che, in base a quanto innanzi rappresentato, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 risulta quantificato in € 401.537,00, il quale a seguito esclusione delle risorse neutre non soggette al limite di spesa per € 59.218,00 e comprensivo delle risorse per il lavoro straordinario e delle risorse destinate all'area delle posizioni organizzative, viene rideterminato in un importo di € 580.769,76, e, pertanto, tale importo rappresenta il tetto del fondo da non superare a partire dall'anno 2017;

Dato atto che:

- Il fondo per il lavoro straordinario risulta costituito in un importo di € 48.617,76, come determinato negli anni precedenti ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999;
- Il fondo delle risorse decentrate destinato alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del CCNL 16.11.2022, risulta costituito in un importo di € 189.833,00, tenendo conto delle posizioni organizzative istituite nell'assetto organizzativo dell'Ente e delle disposizioni contenute nel comma 6 dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022:

Letto e Richiamato l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale il legislatore ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti locali che incide anche nella costituzione dei fondi delle risorse decentrate, secondo cui il limite al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;

Rilevato che, con il DPCM del 17 marzo 2020, emanato in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato precisato che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e che il limite ai fondi per la contrattazione decentrata può essere adeguato in base alla consistenza del personale in servizio e alle nuove assunzioni effettuate nell'anno di riferimento, fatto salvo il limite iniziale riferito all'anno 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Preso atto che

- il personale in servizio al 31/12/2018 risulta determinato in n. 60 unità con rapporto di lavoro a tempo pieno e in n. 1 unità con rapporto di lavoro a tempo determinato che nell'anno 2025 si registra un incremento del personale in servizio determinato in n. 77,6930 unità, considerando i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, proporzionalmente rapportati rapporto a tempo pieno per omogeneità di confronto;
- la quota complessiva da inserire nel fondo viene determinata in misura pari al numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018, e che, per quanto precede, il servizio personale, nel rispetto della metodologia operativa formalizzata dalla Ragioneria

Generale dello Stato con il parere prot. n. 179877 del 01/09/2020, ha proceduto alla quantificazione del budget per un importo pari ad € 145.626,67, da considerare quale incremento del limite del fondo del trattamento accessorio complessivo anno 2016, in quanto tale importo va in deroga ai vincoli sul limite del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

Tenuto conto che, a seguito integrazione delle somme ex art. 34, comma 2 del D.L. n. 33/2019, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 è stato rideterminato, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e del parere MEF prot. 256170 del 13/12/2018, in un importo complessivo pari ad € **726.396,43**, quantificato in base alle regole dettate nel tempo dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato, come illustrato nella tabella di seguito riportata, e pertanto tale importo rappresenta il limite del fondo da non superare per l'anno 2025;

Totale fondo risorse decentrate 2016 al netto delle risorse neutre	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Integrazione fondo ex DPCM del 17 marzo 2020	Limite Fondo da non superare per l'anno 2025
€ 342.319,00	€ 48.617,76	€ 189.833,00	€ 145.626,67	€ 726.396,43

Esaminata la proposta di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2025, relativamente alle risorse decentrate stabili soggette ai limiti del trattamento accessorio, che viene quantificato in € 453.777,66, comprensivo di un importo pari ad € 34.427,26 afferenti le risorse non soggette a riduzione, come si evince dalle tabelle di cui all'allegato "A", che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che, per quanto attiene alla determinazione delle risorse "neutre" non soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, si è tenuto conto:

- delle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, in base al quale le risorse previste dal CCNL 21.05.2018 destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette ai predetti vincoli;
- della disciplina inserita nell'art. 79 del CCNL del 16.11.2022, secondo cui tale limite non si applica alle risorse correlate agli incrementi previsti con il rinnovo contrattuale relativo al triennio 2019/2021, di cui al comma 1, lettere b), d) e quelle previste ai commi 1-bis e 3 del medesimo art. 79, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base a specifiche disposizioni di legge;
- del parere prot. n. 257831 del 18 dicembre 2018 reso dalla Ragioneria Generale dello Stato, con il quale sono state indicate, in modo dettagliato, le risorse "neutre" non soggette ai vincoli sul contenimento della spesa per il salario accessorio in esame;

Rilevato che nel succitato Allegato "A" è stato riportato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per l'anno 2016, da porre a confronto con il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025, al fine di avere dati omogenei nella verifica sul rispetto della disciplina contenuta nell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

Tenuto conto che il fondo delle risorse decentrate stabili per l'anno 2025 soggette al limite di spesa è pari ad € 419.345,40, escluse le risorse neutre, che comprensivo delle risorse per il lavoro straordinario e delle risorse destinate all'area delle posizioni organizzative viene rideterminato in un importo di € 676.540,02, e, pertanto, tale importo rappresenta la spesa da porre a confronto

con quella sostenuta nell'anno 2016;

Evidenziato che, alla luce di quanto sopra illustrato, il fondo delle risorse decentrate stabili per l'anno 2025 risulta determinato in un importo inferiore a quello costituito nell'anno 2016 nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, come analiticamente illustrato nell'Allegato "A" alla presente, cui si rinvia per un maggiore approfondimento sulle modalità e sui riferimenti contrattuali presi a riferimento;

Considerato che spetta all'organo politico di governo di valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio, con particolare riferimento all'incremento delle risorse previste dall'art. 79 comma 2 –lettera c) – e comma 3 del CCNL del 16.11.2022 e, pertanto, in fase di rideterminazione del fondo delle risorse stabili e variabili, si procederà ad una ulteriore verifica sul rispetto del contenimento della spesa destinata al salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

Tenuto conto che l'ARAN, nella sua attività di collaborazione e assistenza alle amministrazioni pubbliche per la corretta applicazione dei contratti nazionali di lavoro:

⇒ Con l'orientamento applicativo RAL_1570 del 14.10.2014 ha chiarito che il fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale, come di seguito indicate:

- a) progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e quelle programmate in sede di contrattazione decentrata integrativa per i successivi anni;
- b) indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D allegata all'art. 33, comma 4, lett. b) del CCNL 22.01.2004;

⇒ Con l'orientamento applicativo RAL_1714 del 28.10.2013 ha precisato che, nel caso di mancato rinnovo del CCDI, il precedente CCDI continua a spiegare la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo, precisando che anche che il regime di prorogatio può, eventualmente, riguardare solo quegli istituti previsti e disciplinati (anche per ciò che riguarda l'entità dei compensi) direttamente dal CCNL vigente e che, quindi, potevano essere applicati in modo immediato ed automatico dal datore di lavoro (turno, reperibilità, ecc.).

Precisato che a seguito sottoscrizione in Delegazione Trattante dell'ipotesi di CCDI di parte economica, si procederà, nel rispetto delle disposizioni contenute al comma 6 dell'art. 8 del CCNL 21.05.2018, ad inviare la richiesta di parere al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;

Atteso che a partire dal 1° gennaio 2015 è applicato agli Enti Locali il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l'allegato 4/2 al succitato decreto legislativo che detta i principi contabili concernenti la contabilità finanziaria e, in particolare, il punto 5 che disciplina l'impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;

Tenuto conto che:

- > Sulla Gazzetta Ufficiale n. 2/2025 è stato pubblicato il Decreto del 24.12.2024, con il quale il Ministero dell'interno differisce dal 31 dicembre 2024 al 28 febbraio 2025 il termine entro il quale gli enti locali devono approvare la delibera del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 151 del TU degli enti locali;
- > Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il predetto Decreto Ministeriale è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla data del 28.02.2025;

Accertata la disponibilità finanziaria della spesa sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2025/2027, in corso di formazione;

Dato atto del rispetto dell'art. 9, comma 1 – lett. A) punto 2, della legge n. 102/2009, attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

Visto l'allegato 1 del DPCM del 28/12/2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza;

Richiamato il decreto sindacale n. 30337 del 14/3/2013, con il quale è stata attribuita allo scrivente la responsabilità dell'Area 3 Affari Generali, nell'ambito del quale rientra la gestione delle risorse umane, competente pertanto all'adozione del presente provvedimento;

Dato atto che, da parte dello scrivente, non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell'atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs N. 267/200 così come integrato e modificato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, per quanto innanzi rappresentato;

Visto il decreto legislativo N. 33 del 14/3/2013 recante ad oggetto "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni*";

Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa degli importi necessari al finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse stabili;

DETERMINA

1. **Di approvare** la determinazione delle risorse decentrate stabili per l'esercizio finanziario 2025, quantificate in € 453.772,66, che si allega alla presente sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

2. **di attestare** che la costituzione del fondo delle risorse stabili rispetta i vincoli in ordine al contenimento della spesa destinata al salario accessorio imposta dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, e che, a seguito determinazione delle risorse variabili, si procederà ad una ulteriore verifica sul rispetto della citata disciplina vincolistica, in ossequio alle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con il parere prot. 251040 del 03/12/2018;
3. **Di dare atto** che con le risorse decentrate di natura stabile, secondo la vigente disciplina contrattuale, si procede prioritariamente al finanziamento dei compensi che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, già previsti sui rispettivi capitoli di bilancio del personale afferente la retribuzione tabellare, come di seguito descritti:
 - a) la somma di € 113.983,95, destinata al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali storicizzate, ex art. 16 del CCNL 21.05.2018 e dei differenziali stipendiali ex art. 14 del CCNL 16.11.2022;
 - b) l'importo di € 38.551,45, destinata al finanziamento dell'indennità di comparto, nella misura indicata nella tabella D allegata all'art. 33, comma 4, lett. b) del CCNL 22.01.2004;
4. **Di procedere** all'impegno di spesa del restante importo del fondo delle risorse decentrate stabili per € 301.237,26, oltre oneri riflessi e IRAP, per il finanziamento degli istituti contrattuali, concordati e definiti in sede di contrattazione decentrata dell'anno precedente e correlati all'organizzazione del lavoro e al miglioramento dei servizi, in base principio dell'ultrattività del vigente contratto decentrato confermato, da ultimo, dall'art. 8, comma 8, del CCNL del 16.11.2022;
5. **Di dare atto** che la spesa complessiva pari ad € 398.536,90, comprensiva degli oneri riflessi e IRAP, è prevista nei rispettivi capitoli di PEG del bilancio di previsione 2025/2027, il quale presenta la necessaria disponibilità, come indicati nel prospetto di seguito riportato:

Descrizione	Capitolo	Impegno	Importo
Fondo PEO	101801311	N. 1754	€ 24.800,00
Fondo straordinario	101801301	N. 1755	€ 48.617,76
Salario accessorio	101801331	N. 1756	€ 165.865,65
Indennità di risultato	101801321	N. 1757	€ 84.500,01

6. **di dare atto** che il fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato per il Segretario generale può essere determinato in un importo presunto di € 9.500,00 e che il fondo per la retribuzione di risultato per i titolari di elevata qualificazione può essere quantificato in un importo di € 41.715,00, pari al 20% del fondo complessivo di cui all'art. 17, comma 4 del CCNL 16.11.2022, oltre oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente;
7. **di procedere** all'impegno di spesa della spesa conseguente pari ad € 51.215,00, oltre oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente, dando atto che la stessa risulta disponibile nei competenti capitoli del bilancio 2025/2027, come risulta dal prospetto di seguito riportato,

ALLEGATO A**Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 79 del CCNL del 16/11/2022 per il comparto Funzioni****Locali**

A decorrere dall'anno 2023, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 67, comma 1 e comma 2 del CCNL 21/05/2018, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche orizzontali storicizzate e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL a valere per triennio 2019/2021, per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali, che all'art. 8 ha confermato la disciplina preesistente inserita nel CCNL del 21.05.2018 relativa alla contrattazione decentrata integrativa per il personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016/2018;

Il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, il quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo inserite all'art. 67 del CCNL 21.05.2018 che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come "risorse decentrate stabili" e la seconda qualificata come "risorse decentrate variabili", ha previsto una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2025
Art. 67 CCNL 2016 – 20018- Comma 1	
Unico importo consolidato derivante dall'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21/02/2018;	€ 304.125,85
A DETRARRE	
Riduzione Fondo ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	€ 20.860,55
Riduzione Fondo ex art. 1 comma 236 della legge n. 208/2015	€ 6.953,00
TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART. 67 - COMMA 1 - DEL CCNL 21/05/2018	€ 276.312,30
Le risorse stabili di cui al precedente periodo sono integrate dagli importi previsti dal comma 2 del medesimo art. 67 del CCNL 21/05/2018, che assumono caratteristiche di stabilità e continuità. Il predetto importo resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.	
Art. 67 CCNL 2016 – 2018- Comma 2	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 67)	€ 5.574,40
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 8.211,97
lettera c) . Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 16.150,29

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI COMMA 1 EX ART. 67	€ 306.248,96	
ART. 79 - COMMA 1 - DEL CCNL 2019 - 2021		
Lettera a) - Fondo risorse costituito ai sensi del comma 1 e del comma 2 del CCNL del 21/05/2018	€ 306.248,96	
Lettera b) - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021; (Dipendenti in servizio n. 60)	€ 5.070,00	
Lettera c) - Risorse rese disponibili in caso di aumento della consistenza del personale, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPCM del 17.03.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019.	€ 126.882,81	
Lettera d) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria previste con le decorrenze indicate dalla Tabella D	€ 8.331,18	
ART. 79 - COMMA 1-BIS - DEL CCNL 2019 - 2021		
Dal 1° Aprile 2023 l'importo del comma 1 è integrato con le quote corrispondenti alle differenze stipendiali tra D3 e D1 e tra B3 e B1, già a carico del bilancio	€ 7.239,71	
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DALL'ANNO 2025	€ 453.772,66	
Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75		
DESCRIZIONE	RISORSE NEUTRE	
Risorse variabili art.79 - comma 1 DEL CCNL 2019/2021		
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015;	€ 5.574,40	
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 8.211,97	
Lettera b) - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021;	€ 5.070,00	
Lettera d) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria previste con le decorrenze indicate dalla Tabella D	€ 8.331,18	
ART. 79 - COMMA 1-BIS - DEL CCNL 2019 - 2021 - Quote corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e D3 e D1, già a carico del bilancio	€ 7.239,71	
TOTALE RISORSE DA ESCLUDERE	€ 34.427,26	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI	€ 453.772,66	
VERIFICA RISPETTO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 75/2017	ANNO 2025	ANNO 2016
FONDO SOGGETTO A RIDUZIONE EX ART. 23 -COMMA 2 - D.LGS. N. 75/2017	€ 419.345,40	€ 342.319,00
FONDO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL 01/04/1999	€ 48.617,76	€ 48.617,76

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 189.833,00	€ 189.833,00
INTEGRAZIONE FONDO ELEVATE QUALIIFICAZIONI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 33, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2019	€ 18.743,85	€ 145.626,67
FONDO COMPLESSIVO ANNO 2024 SALARIO ACCESSORIO SOGGETTO A RIDUZIONE EX ART. 23 -COMMA 2 - D.LGS. N. 75/2017	€ 676.540,02	€ 726.396,43
VERIFICA RISPETTO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 75/2017	VERO	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2025	€ 453.772,66	
Fondo per il finanziamento delle progressioni orizzontali storiche ex art. 34, comma 1 CCNL 22/01/2004	€ 113.983,95	
Fondo per il finanziamento dei differenziali stipendiali ex art. 14, comma 1 CCNL 16/11/2022		
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto ex art. 33, comma 4 CCNL 22/01/2004	€ 38.551,45	
TOTALE FONDO DESTINATO ALLA CCDI ANNO 2025	€ 301.237,26	